



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 172 DEL 30/10/2024**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA DANTE ALIGHIERI, DAL 3° AL 5° ACCESSO AL MARE, PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTOSERVIZI IDRICI, DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE NOVEMBRE 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che la via Dante Alighieri è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che il tronco stradale di via Dante Alighieri compreso fra le intersezioni con il 3° accesso al mare di via Dante Alighieri ed il 5° accesso al mare di via Dante Alighieri è stato interessato da lavori di adeguamento dei sottoservizi idrici ad opera della ditta VILNAI s.r.l.;

Valutata la necessità di dover provvedere ad un adeguamento/sistemazione/integrazione delle opere compiute;

Visto

- l'ordinanza dirigenziale n. 167 del 22/11/2023 ad oggetto la disciplina della viabilità e della sosta su via Dante Alighieri, dal 3° al 5° accesso al mare, per lavori di adeguamento dei sottoservizi idrici;
- l'ordinanza dirigenziale n. 184 del 18/12/2023 ad oggetto la disciplina della viabilità e della sosta su via Dante Alighieri, dal 3° al 5° accesso al mare, di proroga dei lavori di adeguamento dei sottoservizi idrici e di adeguamento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta nella via interessa, pervenuta con protocollo n. 84425 del 24/10/2024 dalla ditta VILNAI s.r.l. con sede a San Martino di Lupari (PD), a parziale modifica/integrazione di medesima richiesta pervenuta con protocollo n. 78843 del 05/10/2024;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

- 1) Che dal 04/11/2024 al 30/11/2024 la **circolazione** veicolare su **via Dante Alighieri** nel tronco stradale compreso fra le intersezioni con via Ungaretti ed il 5° accesso al mare di via Dante Alighieri possa essere vietata a tutti i veicoli e segnalata come riservata ai soli **residenti**, frontisti e domiciliati e dovrà essere garantita altresì, ai mezzi di soccorso, di **emergenza** o di polizia.

Dovrà in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità pedonale e la **sosta** potrà essere permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

- 2) Durante gli orari e le giornate di inoperatività del cantiere, la viabilità urbana nel tratto di strada interessato dovrà essere sempre garantita e preservata, a **senso unico alternato** di circolazione, salvo impossibilità di procedere in tal senso a causa di oggettivi impedimenti e/o altre necessità di cantiere che recherebbe pregiudizio al sicuro transito veicolare;

- 3) In caso di interdizione dei marciapiedi, per garantire la continuità della **circolazione pedonale**, a monte ed a valle dell'area di occupazione individuata al presente punto, a cura della ditta esecutrice venga segnalata attraverso la posa della segnaletica verticale bifacciale, la deviazione della circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata quale **percorso alternativo**.
- 4) che la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 5) che altresì è fatto obbligo, a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura** della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
- 6) che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
- 7) che dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.